

N

**Legge federale
sulla ricerca
(Legge sulla ricerca, LR)**

Disegno

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 2007¹,
decreta:*

I

La legge del 7 ottobre 1983² sulla ricerca è modificata come segue:

Art. 5 lett. a e b

Sono organi della ricerca:

- a. le istituzioni di promovimento della ricerca:
 1. il Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche (FNS);
 2. l'Associazione delle Accademie svizzere (Accademie svizzere delle scienze) comprendente:
 - l'Accademia svizzera di scienze naturali (ASSN),
 - l'Accademia svizzera delle scienze umane e sociali (ASSU),
 - l'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM),
 - l'Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST);
- b. gli organi incaricati della ricerca universitaria:
 1. i Politecnici federali e gli istituti di ricerca del settore dei PF;
 2. le università e le istituzioni universitarie che hanno diritto a un sussidio secondo la legge dell'8 ottobre 1999³ sull'aiuto alle università;
 3. le scuole universitarie professionali che hanno diritto a un sussidio secondo la legge federale del 6 ottobre 1995⁴ sulle scuole universitarie professionali;

Art. 5a cpv. 4

Abrogato

¹ FF 2007 1131

² RS 420.1

³ RS 414.20

⁴ RS 414.71

Art. 6 cpv. 1

¹ La Confederazione promuove la ricerca secondo la presente legge come pure secondo le leggi speciali, mediante:

- a. l'esercizio dei Politecnici federali e degli istituti di ricerca del settore dei PF;
- b. sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 1999⁵ sull'aiuto alle università;
- c. sussidi secondo la legge del 6 ottobre 1995⁶ sulle scuole universitarie professionali;
- d. contributi a istituzioni di promovimento della ricerca;
- e. contributi diretti e altre misure dell'Amministrazione federale.

Art. 7 cpv. 3 e 4 (nuovi)

³ Le istituzioni di promovimento della ricerca accordano particolare importanza al consolidamento della ricerca scientifica, nonché al trasferimento del sapere e della tecnologia da parte degli organi della ricerca universitaria.

⁴ Promuovono la ricerca presso istituzioni private soltanto alle seguenti condizioni:

- a. l'istituzione non ha scopo di lucro;
- b. l'indipendenza scientifica delle persone incaricate della ricerca è garantita;
- c. la ricerca serve alla formazione e al perfezionamento delle nuove leve scientifiche;
- d. i risultati sono resi disponibili al pubblico scientifico.

Art. 8 Fondo nazionale svizzero

¹ Il Fondo nazionale svizzero impiega i contributi concessigli dalla Confederazione segnatamente per:

- a. sostenere progetti di ricerca;
- b. promuovere le nuove leve scientifiche;
- c. sostenere le infrastrutture della ricerca che servono allo sviluppo di settori di specializzazione in Svizzera e non rientrano nella sfera di competenza degli organi della ricerca universitaria;
- d. promuovere la cooperazione scientifica internazionale.

² Il Fondo esegue i programmi di ricerca orientata decisi dal Consiglio federale, segnatamente i programmi di ricerca nazionali e i poli di ricerca nazionali, e partecipa alle relative procedure decisionali.

⁵ RS 414.20

⁶ RS 414.71

³ Esso promuove e sorveglia con misure adeguate l'applicazione dei risultati della ricerca ottenuti con il suo sostegno, tra l'altro coordinando i suoi programmi di ricerca orientata con misure promozionali della Commissione per la tecnologia e l'innovazione.

⁴ Per garantire la continuità delle sue attività di promovimento della ricerca, può impiegare i contributi della Confederazione per costituire un capitale proprio sotto forma di riserve. Nell'esercizio annuale il totale delle riserve non deve eccedere il 10 per cento del contributo federale annuo.

⁵ Nell'ambito delle sue attività di promovimento può concedere contributi per compensare i costi indiretti di ricerca (*overhead*) sostenuti dagli organi della ricerca universitaria e da altre istituzioni di ricerca sovvenzionate con mezzi pubblici.

Art. 9 Accademie svizzere delle scienze

¹ Le accademie svizzere delle scienze impiegano i contributi accordati dalla Confederazione segnatamente per i seguenti scopi:

- a. assicurano e promuovono l'individuazione precoce di tematiche rilevanti dal profilo sociale nel settore della formazione, della ricerca e della tecnologia;
- b. si adoperano affinché chi acquisisce o applica le conoscenze scientifiche sia consapevole della propria responsabilità etica e si comporti di conseguenza;
- c. contribuiscono in modo sostanziale al dialogo tra la scienza e la società al fine di promuovere la comprensione reciproca, segnatamente mediante studi per valutare le conseguenze delle scelte tecnologiche e mediante adeguate manifestazioni informative e aperte al dialogo con il pubblico.

² Le accademie svizzere delle scienze coordinano le loro attività di promovimento nell'ambito dell'Associazione delle Accademie svizzere delle scienze e garantiscono la cooperazione, segnatamente con gli organi della ricerca universitaria.

³ Esse promuovono la cooperazione tra scienziati ed esperti in seno a società specializzate, a commissioni e ad altre forme organizzative adeguate e si servono di tale cooperazione per adempiere i compiti di cui al capoverso 1.

⁴ Il dipartimento competente conclude con l'Associazione delle Accademie svizzere delle scienze una convenzione sulle prestazioni. Può incaricare le Accademie svizzere delle scienze di effettuare valutazioni, dirigere progetti scientifici o svolgere altri incarichi speciali nell'ambito dei compiti di cui al capoverso 1.

Art. 11a (nuovo) Buona prassi scientifica e sanzioni

¹ Le istituzioni di promovimento della ricerca vigilano affinché la ricerca da loro promossa sia eseguita secondo le regole della buona prassi scientifica.

² Nei loro regolamenti possono prevedere sanzioni di diritto amministrativo per le infrazioni alla buona prassi scientifica in relazione all'acquisizione o all'impiego dei loro contributi. Rientrano segnatamente nelle sanzioni di diritto amministrativo e possono essere applicate singolarmente o cumulativamente le seguenti misure:

- a. l'avvertimento scritto;
- b. l'ammonizione scritta;
- c. la riduzione, il blocco o la restituzione dei contributi;
- d. l'esclusione temporanea da altre procedure di domanda di contributi.

³ I reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 1990⁷ sui sussidi sono perseguiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 1974⁸ sul diritto penale amministrativo dalla Segreteria di Stato per la formazione e la ricerca e, nei casi di competenza della Commissione per la tecnologia e l'innovazione, dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

Art. 13 cpv. 2–4

² Nella procedura di ricorso, il richiedente può far valere:

- a. la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
- b. l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

³ I nomi dei relatori e dei periti scientifici possono essere comunicati al ricorrente soltanto con il loro consenso.

⁴ Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalla disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 16 cpv. 3 lett. d (nuova), nonché 7

³ Il Consiglio federale può, nel quadro dei crediti stanziati:

- d. assegnare contributi agli organi della ricerca universitaria per la cooperazione scientifica bilaterale o multilaterale nell'ambito della ricerca; a tale riguardo, può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano prestazioni nell'interesse della politica estera scientifica della Svizzera.

⁷ Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento le competenze di cui ai capoversi 2 e 3 lettere b–d.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁷ RS 616.1

⁸ RS 313.0